



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.12.2000
COM(2000) 853 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i paesi Bassi ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con lettera del 2 ottobre 2000 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che desiderano introdurre un'aliquota differenziata di accisa sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm), in un primo tempo soltanto a favore dei veicoli commerciali e in un secondo tempo a beneficio di tutti i consumatori di questo tipo di carburante. Al fine di chiarire il meccanismo della misura prevista, la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi alcune spiegazioni, che sono giunte il 31 ottobre 2000.

In seguito i Paesi Bassi hanno deciso di modificare le modalità della riduzione dell'accisa facendo beneficiare della deroga fin dall'inizio tutti i consumatori di gasolio. Con lettera del 16 novembre 2000 il governo olandese ha quindi annunciato che intendeva diminuire l'aliquota di accisa sul gasolio a basso tenore di zolfo utilizzato come carburante a partire dal 1° gennaio 2001. La riduzione terrà conto delle aliquote minime di accisa previste dalla normativa comunitaria.

Per combustibile diesel a basso tenore di zolfo occorre intendere quello che, per quanto riguarda il tenore di zolfo, soddisfa le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite per tale carburante nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel¹. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) di tale direttiva, l'uso di questo carburante sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2005.

Secondo i Paesi Bassi, la riduzione d'accisa proposta intende incoraggiare un'introduzione più rapida di questo combustibile meno nocivo per l'ambiente.

2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali², il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

Con lettera del 2 ottobre 2000, i Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione di applicare a tappe un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) a partire dal 1° gennaio 2001. Questa domanda riguardava in realtà l'introduzione di una riduzione dell'accisa su questo tipo di carburante a beneficio all'inizio soltanto dei veicoli commerciali³ quindi, in funzione del grado di rifornimento del mercato, di tutti i consumatori di tale gasolio. Il dispositivo, che riguardava un periodo di alcuni anni, faceva temere alla

¹ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58, direttiva che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

² GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

³ Grazie ad un sistema di rimborso selettivo.

Commissione che sul mercato olandese potessero nascere distorsioni della concorrenza. La Commissione ha allora chiesto chiarimenti alle autorità olandesi su alcuni aspetti del progetto. Le informazioni complementari sono pervenute alla Commissione il 31 ottobre 2000.

Con lettera del 16 novembre 2000, il governo olandese ha annunciato un'importante modifica della misura iniziale, in quanto a partire dal 1° gennaio 2001 tutti i consumatori di questo tipo di carburante beneficeranno dell'aliquota di accisa differenziata che si applica al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm). Questa evoluzione è confermata dal dispositivo giuridico relativo alla misura.

Dopo un esame approfondito, riconoscendo l'importanza delle misure di incentivazione fiscale per promuovere l'uso di carburanti migliorati, la Commissione constata che la riduzione dell'accisa avrà un'applicazione generale; ciò significa che tutti coloro che si riforniranno di gasolio a basso tenore di zolfo potranno effettivamente beneficiare della diminuzione. Inoltre, la deroga risulta limitata nel tempo in quanto rimarrà in vigore soltanto fino al 1° gennaio 2005, data in cui l'uso di questo tipo di carburante sarà obbligatorio ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel⁴.

Considerando che l'aliquota normale di accisa sul gasolio utilizzato come carburante nei Paesi Bassi ammonta a 748,7 HFL⁵ per 1000 litri e che il minimo comunitario è fissato a 539,9 HFL per 1000 litri, i valori delle accise imposte sul gasolio 50 ppm sono i seguenti, in funzione del grado di disponibilità di questo carburante sul mercato olandese (rispetto al quantitativo totale di gasolio immesso in consumo nei Paesi Bassi):

| (in HFL per 1000 litri) | meno del 20% di disponibilità | tra il 20 e il 40% di disponibilità | tra il 40 e il 60% di disponibilità | oltre il 60% di disponibilità |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Accisa sul gasolio a basso tenore di zolfo | 663,7 | 681,7 | 699,7 | 718,7 |

La misura prevista dalle autorità olandesi è quindi decrescente e rispetta l'aliquota di accisa minima di cui all'articolo 5 della direttiva 92/82/CEE⁶.

In termini di bilancio, la misura prevista costa 150 milioni di HFL per il 2001.

La deroga ha un obiettivo ambientale: è stato determinato il vantaggio della misura in termini di qualità dell'aria.

Inoltre, è stata verificata la disponibilità di questo carburante di qualità soddisfacente e in quantità sufficiente.

Infine, la Commissione rileva che il Consiglio ha già autorizzato l'introduzione di una deroga simile per la Germania⁷. Inoltre, nella proposta di decisione del Consiglio adottata il

⁴ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58, direttiva che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

⁵ Aliquota di accisa in vigore l'1.1.2001.

⁶ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

15 novembre 2000⁸, la Commissione ha chiesto la proroga per una durata di cinque anni delle deroghe esistenti al 31 dicembre 2000 a favore di una riduzione delle aliquote di accisa al fine di incoraggiare l'uso di carburanti, diesel e/o benzina senza piombo più rispettosi dell'ambiente, in particolare in Danimarca, Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda dei Paesi Bassi con lettera del 6 dicembre 2000.

3. DECISIONE

La Commissione propone al Consiglio di decidere di autorizzare i Paesi Bassi ad applicare una differenziazione dell'aliquota di accisa, dell'importo massimo di 0,085 HFL al litro, a favore del gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) utilizzato come carburante tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004.

⁷ La decisione 2000/283/CE del 10.4.2000 precisa che la Germania è autorizzata ad applicare, dall'1.11.2001 al 31.12.2002, un'aliquota differenziata di accisa sul carburante con un tenore massimo di zolfo di 50 ppm, purché siano rispettate le condizioni della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19.10.1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, in particolare per quanto riguarda le aliquote minime di accisa di cui agli articoli 4 e 5.

⁸ COM(2000) 678 definitivo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i paesi Bassi ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali⁹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) I Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione di applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) a partire dal 1° gennaio 2001. Di questa differenziazione, del valore massimo di 0,085 HFL al litro, beneficiano tutti i consumatori di questo tipo di carburante.
- (3) Questo combustibile diesel a basso tenore di zolfo soddisfa le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel¹⁰. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) di tale direttiva, l'uso di questo carburante sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2005.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati informati di quanto precede.
- (5) La misura prevista dalle autorità olandesi è crescente in funzione del grado di disponibilità di questo tipo di carburante sul mercato olandese, rispetto al quantitativo

⁹ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

¹⁰ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58, direttiva modificata dalla direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81).

totale di gasolio immesso in consumo. Rispetta l'aliquota di accisa minima di cui all'articolo 5 della direttiva 92/82/CEE¹¹.

- (6) La deroga persegue un obiettivo ambientale: è stato determinato il vantaggio della misura in termini di qualità dell'aria.
- (7) In base alle informazioni disponibili, la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione al gasolio al basso tenore di zolfo di un'aliquota di accisa differenziata non provocherà distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune né ostacolerà il funzionamento del mercato interno. Essi si sono accertati che questo carburante fosse disponibile nei Paesi Bassi in qualità soddisfacente e quantità sufficiente.
- (8) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato che potrebbero essere avviate ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, né dispensa gli Stati membri, conformemente all'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.
- (9) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare che non comportino distorsioni della concorrenza, che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica comunitaria in materia di protezione ambientale.
- (10) Il Consiglio deve riesaminare la presente decisione, in base a una proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, i Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) a partire dal 1° gennaio 2001.
2. Tale aliquota differenziata decrescente, del valore massimo di 0,085 HFL al litro, deve rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali¹², in particolare le aliquote minime di cui all'articolo 5.
3. Dell'aliquota di accisa differenziata devono beneficiare tutti i consumatori di gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm), senza discriminazioni.

¹¹ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

¹² GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Articolo 2

Con riserva di un esame anticipato da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, la presente autorizzazione scade il 31 dicembre 2004.

Articolo 3

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*